

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2501

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia

(CASTELLI)

Modifiche alla composizione ed alle competenze
del tribunale penale per i minorenni

Presentato l'8 marzo 2002

E M A N A
il seguente disegno di legge:

Art. 1

1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione.”.

Art. 2

1. All'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da un esperto, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.”.

Art. 3

1. All'articolo 50-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da due magistrati e da un giudice onorario dello stesso tribunale.”.

Art. 4

1. All'articolo 98 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

“Articolo 98 (Minore degli anni diciotto). - È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; tuttavia, la pena è diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e fino ad un terzo per i minori degli anni sedici.”.

Art. 5

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'esercente la potestà dei genitori deve essere presente, in quanto possibile, in ogni caso nel quale il minore dichiara od elegga domicilio per il procedimento penale.”.

Art. 6

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 5 è sostituito da seguente:

“5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. In caso di urgente necessità, il giudice per le indagini preliminari, con separato decreto, può adottare provvedimenti temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.”.

Art. 7

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi quattro mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di due volte, delle prescrizioni imposte.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice dispone la misura della permanenza in casa.”.

Art. 8

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone la misura del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia ritenuta inadeguata alla particolare gravità del fatto nonché delle violazioni degli obblighi ed alla personalità dell'imputato, la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Art. 9

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare, può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 337 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 339 del codice penale e commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche.";

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo, anche in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione;"

c) il comma 3 è sostituito da seguente:

"3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento."

Art. 10

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

"24. (Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini). -1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone le prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti meno i presupposti di cui all'articolo 23, comma 2."

Art. 11

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis – La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato e tentato, nonché per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale."

Art. 12

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero e l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.”.

Art. 13

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Allo stesso modo, per i reati commessi da soggetti minorenni, provvede il giudice anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.”.

Art. 14

1. Dopo l'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

"Articolo 9-bis - (Interrogatorio dell'indagato). Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, procede in ogni caso all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica di invito per la presentazione.

Si applica, nel resto, il disposto dell'articolo 415-bis, commi 2, 4 e 5, del codice di procedura penale.”.

Art. 15

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al compimento del diciottesimo anno di età, quando l'esecuzione ha avuto inizio prima di tale momento, ovvero quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli articoli 279 e 665 del codice di procedura penale dispone, anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere, ovvero che la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti.”.

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“2-bis. Le disposizioni del precedente comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

2-ter. La misura della custodia cautelare in carcere è eseguita dalla polizia giudiziaria, con l'assistenza dei servizi del Dipartimento della giustizia minorile, ove ritenuta necessaria.”.

Art. 16

1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

“Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della metà della pena inflittagli, il tribunale deve previamente accertare che lo stesso abbia positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo, sulla base di appositi progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico specialistica.”.